

Deliberazione n. ²⁷⁴ 2019/PRSE/Crespadoro



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 ottobre 2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;


VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Crespadoro (VI);

VISTA la nota prot. n. 5374 del 21 maggio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame del questionario;


VISTA la nota di risposta dell'Ente prot. n. 2537 del 07 giugno 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 5750 del 07 giugno 2018;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 52/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce



che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.


In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Crespadoro (VI), la Sezione deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

Risultato della gestione di competenza

Dalle risultanze istruttorie si è rilevata una gestione di competenza cosiddetta "*pura*" (accertamenti-impegni, ai sensi del D.P.R. n. 194/1996) negativa per euro 345.834,00, che permane tale (per euro 362.103,00) anche ove si considerino i fondi pluriennali vincolati (FPV), sia con riferimento all'entrata che alla spesa (gestione cosiddetta "*potenziata*", ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.). Il risultato della gestione complessiva rimane e si conferma negativo pur con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in parte capitale per euro 310.960,00.

L'Ente, con nota di risposta alla richiesta del Magistrato istruttore, ha precisato che "*Il risultato della gestione di competenza risulta negativo per € 345.834,00 perché è stato applicato avanzo di amministrazione per € 310.960,00, mentre il risultato della gestione finanziaria 2015 risulta positivo per € 50.145,33 (ai sensi dell'ex D.P.R. n. 194/1996) e*



positivo per € 33.876,53 (ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011). Risulta errato il dato inserito nel quadro 1.1.1 'equilibrio di parte capitale', in quanto effettivamente l'avanzo di amministrazione utilizzato per investimento risulta pari ad € 310.960,00 e non ad € 5.618,66 come indicato, che è invece il risultato di amministrazione al 31.12.2015. E' corretta inoltre anche l'osservazione per cui nell' 'equilibrio di parte corrente' non è stato indicato il FPV finale di € 16.268,80".

Quanto rilevato lascia presumere che l'Ente debba migliorare la propria attività di gestione attualmente poco efficiente. Infatti, nel momento osservato, le risorse di cui dispone sono inferiori rispetto a quelle che si prevede di utilizzare, anche negli esercizi successivi (con il valore al lordo del FPV), con pericolo di potenziali squilibri di bilancio nel medio/lungo periodo.

Tanto considerato, si raccomanda al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario di effettuare un costante monitoraggio al fine di salvaguardare stabilmente le condizioni per il mantenimento degli equilibri.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Dalle verifiche operate, è emerso che la quota del risultato di amministrazione al 31.12.2015 accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari ad € 16.467,97, importo che sembra contenuto rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine esercizio. *(sia totali sia potenzialmente di dubbia esigibilità TIT. I e III).*

Il Magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, all'Amministrazione informazioni in ordine al criterio di calcolo e alla verifica di congruità del citato fondo.

L'Ente, con la nota di risposta, ha fornito i seguenti chiarimenti: *"Per quanto riguarda l'accantonamento al FCDE lo stesso risulta calcolato in maniera puntuale come previsto dalla normativa di riferimento e accantonato per l'importo minimo previsto. Il suddetto accantonamento risulta contenuto rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine esercizio in quanto per il titolo I° al momento di approvare il consuntivo risultavano residui per la sola TARI di € 36.278,20, con rata appena scaduta e le somme non ancora introitate per intero e per il titolo III 23.296,06 (di cui solo 5.984,00 di interessamento del FCDE). Si allega documentazione relativa alla composizione del fondo (Allegato 1)".*

La Sezione evidenzia che l'adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Laddove una parte delle risorse destinate a sostenere le spese programmate dall'Ente sia di incerta realizzazione, deve operare un meccanismo di garanzia, costituito appunto dall'accantonamento ad apposito fondo di una parte del risultato di amministrazione in misura adeguata e proporzionale, affinché l'eventuale mancata riscossione di parte delle entrate e la necessità di dare corso alle spese che le entrate non conseguite avrebbero dovuto fronteggiare, non determini scoperture e, dunque, squilibri della gestione.

Ferma restando la scelta tra i vari metodi di quantificazione dell'accantonamento, che è rimessa al singolo ente nell'ambito della predisposizione e della gestione del bilancio di esercizio, ciò che rileva è che il Fondo crediti di dubbia esigibilità venga determinato, nel suo ammontare, in modo da soddisfare la suddetta esigenza di garanzia non soltanto in

senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che ne disciplinano la costituzione e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrizzazione dell'accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell'ente.

Fondo rischi per contenzioso

Nel corso dell'istruttoria è emersa, inoltre, la mancata costituzione del fondo rischi contenziosi, e l'Ente, a tal riguardo, ha dichiarato di *"...non aver effettuato accantonamenti per contenziosi in quanto se pur al 31.12.2015 aveva due contenziosi in atto, entrambi erano coperti da assicurazione. Il primo contenzioso di tipo penale a carico del Sindaco, per il quale in caso di non soccombenza, (quindi con richiesta di rimborso da parte dello stesso delle spese legali) coperto da polizza n. 11049265 della compagnia ARAG. Proprio in questi giorni il contenzioso si è concluso positivamente, la compagnia ARAG ha rimborsato interamente la spesa sostenuta dal Comune. Il secondo contenzioso di tipo civile coperto dalla polizza n. 11049265 della compagnia Liguria Assicurazioni"*.


Pur prendendo atto delle informazioni dell'Ente, la Sezione ritiene opportuno evidenziare l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo cautelativo, seppur in misura ragionevole e proporzionale.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* che al punto 9.2 stabilisce che *"il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)"*.

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del *"fondo contenziosi"*, curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al *"fondo rischi"* e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio - in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie - richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano



solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266"*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

Spesa per il Personale – Disposizioni previste dall'art. 9, co. 28, del D.L. n.78/2010

Come noto a questa Sezione, permane il mancato rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, le cui motivazioni, fornite dall'Ente in sede di precedenti istruttorie, risultano riportate nel questionario in esame *(nel biennio precedente 2013-2014 è andato in pensione l'unico operaio comunale ed il responsabile del servizio ragioneria, con una mobilità interna è stato coperto il posto vacante in ragioneria, ma questo ha comportato che l'ufficio segreteria-servizi sociali-protocollo rimanesse senza l'unico dipendente in servizio. L'Amministrazione Comunale di Crespadoro ha pertanto sostituito l'addetto della segreteria con un tempo determinato e l'operaio comunale con un altro tempo determinato per poter continuare ad erogare almeno i servizi obbligatori per legge)*.

Al riguardo, in sede istruttoria, il Magistrato ha chiesto aggiornamenti.

L'Ente, in risposta, ha confermato quanto segue *"In merito al personale a tempo determinato si comunica che la precedente Amministrazione ha provveduto ad assumere un operaio comunale a tempo indeterminato, mentre ha continuato a sostituire l'addetto della segreteria con un tempo determinato a part-time a 24 ore livello B3. Oltre a ciò ha provveduto ad affiancare il tecnico comunale con personale a tempo determinato a part-time a 24 ore livello C1 in quanto il Comune di Crespadoro ha in corso opere pubbliche di rilevante importo avendo ottenuto finanziamenti per n. 7 opere pubbliche per un totale di € 7.550.000,00 dalla Provincia Autonoma di Trento. I contratti sono scaduti il 31.12.2017 e viste le raccomandazioni di cui alla Delibera n. 475/2017/PRSE di codesta sezione l'Amministrazione Comunale non ha provveduto all'assunzione di ulteriore personale a*

98

tempo determinato. Attualmente il personale Comunale è ridotto a:

n. 1 tecnico comunale; n. 1 addetto ai servizi demografici-segreteria-protocollo-sociale; n. 1 addetto all'ufficio ragioneria – personale - tributi; n. 1 operaio comunale; n. 1 cuoco avendo la mensa interna della scuola dell'infanzia.

Con personale così ridotto risulta difficile continuare ad erogare almeno i servizi obbligatori per legge. Attualmente non si è riusciti ad organizzare le ferie in quanto i ruoli non sono interscambiabili.

Questa Amministrazione si sta attivando per l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriore personale rispettando i vincoli imposti per legge, ma a causa del rispetto dei vincoli per quanto riguarda l'orario lavorativo (attualmente il rispetto dei limiti consente la copertura di n. 2 posti a part-time) e la localizzazione territoriale di Crespadoro ha reso infruttuosa la ricerca (mobilità e utilizzo di graduatorie di altri enti)".

Il Collegio prende atto degli aggiornamenti forniti dall'Amministrazione.

Rapporto tempestività dei pagamenti

L'esame della risposta al quesito 1.2.15 del Questionario sul Rendiconto ha evidenziato che l'Ente non ha adottato le misure organizzative ex art. 9 del D.L. 78/2009 per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del TUEL.

Inoltre non è stato allegato al Rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 né ha dato contezza dell'indicatore annuale della tempestività di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Al rilievo formulato sul punto, l'Amministrazione ha precisato che *“La risposta fornita rispecchia la reale situazione dell'Ente infatti nell'esercizio 2015 non sono state adottate misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle forniture, somministrazioni/appalti, ciò per la cronica carenza di personale, già nota. Si rileva, peraltro, che i pagamenti risultano effettuati e che non sussistono controversie con fornitori/appaltatori per ritardi sul pagamento”*.

La Sezione, pur tenendo in considerazione quanto affermato dall'Ente, sottolinea come la finalità della normativa in esame sia quella di evitare la formazione di nuove situazioni debitorie e garantire la tempestività dei pagamenti ovvero il rispetto dei termini convenzionalmente concordati nelle transazioni commerciali, di talché l'approvazione di dette misure organizzative si rende comunque opportuna in funzione preventiva.

Il Collegio, altresì, non può esimersi dal segnalare l'importanza delle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 in merito all'obbligo dell'allegazione al Rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, inadempimento sul quale è necessario che l'Ente intervenga, sempre che non lo abbia già fatto, negli esercizi successivi

PQM




La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Crespadoro (VI), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- rileva la sussistenza di un risultato della gestione di competenza negativo e, per l'effetto, raccomanda all'Amministrazione comunale di vigilare sugli equilibri di bilancio;
- raccomanda, a titolo prudenziale, di monitorare il Fondo crediti dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione ed il contenzioso eventualmente in essere, al fine di valutare attentamente la necessità/opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, all. 4/2, del D.Lgs. n. 118/2011;
- raccomanda un controllo costante della spesa per il personale finalizzato ad assicurare, anche in prospettiva, il contenimento della stessa ed il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente;
- invita l'Ente ad adottare le misure organizzative ex art. 9 del D.L. n. 78/2009 per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e a rispettare le previsioni di cui all'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 circa l'obbligo di allegazione al rendiconto di un prospetto attestante i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.


Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Crespadoro (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi


IL PRESIDENTE

Diana Calaciura Traina


Depositata in Segreteria il 12 SET. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Letizia Rossini
